

**FANTOZZI & ASSOCIATI**  
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

# **NOVITÀ FISCALI**

**SOMMARIO PER LE IMPRESE**

**I CONDONI TRIBUTARI**  
**E IL D.L. N. 282/2002**

**MARZO 2003**

## INDICE

IMPRESE IN GENERALE			Scheda
<b>A CARATTERE STRAORDINARIO</b>	<b>Condoni tributari</b>	Irpef/Irpeg/Irap/Iva: Definizione anni pregressi	1
		Irpef/Irpeg/Irap/Iva/Indirette: definizione accertamenti, atti di contestazione, avvisi di irrogazione di sanzioni, inviti al contraddittorio e pvc	2
		Irpef/Irpeg/Irap/Iva/Indirette: chiusura liti fiscali pendenti	3
		Imposte indirette: definizione dei valori e delle violazioni relative alle agevolazioni su atti registrati fino al 30.11.2002 e sanatoria per atti non registrati all'1.1.2003	4
		Imposte varie: definizione cartelle emesse al 31.12.2000	5
	<b>Iva</b>	Sanatoria delle Partite Iva inattive: conversione del d.l. n. 282/2002	6
	<b>Irpef/Irpeg</b>	Assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci o trasformazione in società semplice: conversione del d.l. n. 282/2002	7
	<b>Irpef</b>	Emersione di attività detenute all'estero. Riapertura dei termini: conversione del d.l. n. 282/2002	8
		Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non quotate e di terreni posseduti all'1.1.2003. Riapertura dei termini: conversione del d.l. n. 282/2002	9
	<b>Irpeg</b>	Imposta sostitutiva sulle riserve e fondi in sospensione di imposta esistenti nel bilancio al 31.12.2002. Riapertura dei termini: conversione del d.l. n. 282/2002	10
	<b>Bilancio</b>	Società sportive: svalutazione dei diritti pluriennali	11

BANCHE, FINANZIARIE E ASSICURAZIONI			Scheda
<b>A CARATTERE STRAORDINARIO</b>	<b>Imposte dirette e indirette</b>	Recupero agevolazioni	12

\* \* \*

## Sommario

IMPRESSE IN GENERALE

A carattere straordinario

Imprese in generale – A carattere straordinario

1

### **Irpef/Irpeg/Irap/Iva - Definizione anni pregressi**

*(L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7, 8, 9, 9-bis, 10, 14, come modificato dal d.l. 24 settembre 2002, n. 282, convertito dalla l. 21 febbraio 2003, n. 27)*

**Premessa**

E' data facoltà ai contribuenti di **definire** o **integrare** gli imponibili dichiarati ai fini delle imposte sui **redditi** e dell'**Iva** negli anni pregressi **non** oggetto di **contestazioni** o **accertamento**.

Sono previste **tre** modalità di definizione:

- la **definizione automatica**, cd. “condono tombale” (art. 9, l. n. 289/2002);
- la **dichiarazione integrativa degli imponibili**, cd. “integrativa semplice” (art. 8, l. n. 289/2002);
- la **definizione automatica dei redditi di impresa e di lavoro autonomo** (art. 7, l. n. 289/2002).

Nel seguito sono esposti in parallelo i profili **principali** delle tre modalità di definizione (si segnala che l'esposizione che segue è puramente **informativa** e quindi l'applicazione delle disposizioni richiede comunque per ciascuna situazione una **verifica** specifica).

**Definizione automatica**  
(cd. “condono tombale”) – Art. 9

**Dichiarazione integrativa**  
(cd. “integrativa semplice”) – Art. 8

**Definizione automatica dei redditi di  
impresa e lavoro autonomo**  
Art. 7

<p><b>Soggetti</b></p>	<p>Sono ammessi <b>tutti</b> i contribuenti.  <b>Non</b> sono ammessi i <b>sostituti</b> d'imposta.  Sono <b>esclusi</b> i contribuenti che abbiano <b>omesso tutte</b> le dichiarazioni per <b>tutte</b> le imposte rientranti nella definizione e per <b>tutti</b> i periodi d'imposta (l'esclusione si applica con riferimento a <b>ciascun settore</b> impositivo; se si è presentata una dichiarazione <b>Iva</b>, è possibile condonare il settore <b>Iva</b> e <b>non</b> quello delle imposte sui <b>redditi</b>; se si è presentata una dichiarazione <b>Irpef oppure Irap</b>, è possibile condonare il settore delle imposte sui <b>redditi</b> e <b>non</b> il settore <b>Iva</b>).</p>	<p><i>Idem</i> definizione automatica  Tuttavia, sono <b>inclusi</b> anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i <b>sostituti d'imposta</b>;</li> <li>- i contribuenti che hanno <b>omesso</b> tutte le dichiarazioni per tutti i periodi di imposta</li> </ul>	<p>Sono ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli <b>imprenditori</b> (incluse le <b>società</b>) e i <b>lavoratori autonomi</b> con ricavi o compensi <b>non superiori</b> a <b>€ 5.164.569</b> (in sostanza i contribuenti soggetti alla normativa sugli studi di settore e sui parametri);</li> <li>- gli imprenditori <b>agricoli</b> titolari di <b>solo reddito agrario</b> (art. 29 Tuir);</li> <li>- le imprese di <b>allevamento</b> (art. 78 Tuir)</li> </ul> <p>La definizione si applica, con modalità particolari, anche ai titolari di redditi di <b>partecipazione</b> (art. 5 Tuir) rientranti nella categorie sopra elencate.</p>
<p><b>Soggetti - Casi particolari</b></p>	<p>Con riferimento ai soggetti si tenga presente che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli <b>eredi</b> possono presentare la dichiarazione per i danti causa (i termini sono prorogati al <b>16 ottobre 2003</b> nel caso in cui il decesso sia avvenuto tra il 16 dicembre 2002 ed il 16 aprile 2003);</li> <li>- le società in <b>liquidazione</b> possono condonare solo i periodi per i quali le imposte siano liquidate in via <b>definitiva</b> (<b>non</b> possono quindi essere oggetto di condono “tombale” le dichiarazioni dei primi <b>tre</b> esercizi di liquidazione o dei primi <b>cinque</b> per i soggetti <b>Irpeg</b>);</li> <li>- i curatori possono condonare i redditi del soggetto <b>fallito</b> (sia ante sia post procedura fallimentare); lo stesso per i commissari liquidatori in caso di <b>liquidazione coatta amministrativa</b>;</li> </ul>	<p><i>Idem</i> definizione automatica.  Tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le società in <b>liquidazione</b> possono integrare <b>anche</b> i periodi per i quali la dichiarazione è presentata in via <b>provvisoria</b> (i primi tre periodi di liquidazione estesi ai primi cinque per i soggetti Irpeg).</li> </ul>	

**Definizione automatica**  
(cd. “condono tombale”) – Art. 9

**Dichiarazione integrativa**  
(cd. “integrativa semplice”) – Art. 8

**Definizione automatica dei redditi di  
impresa e lavoro autonomo**  
Art. 7

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- la <b>trasformazione</b> nell’ambito dello <b>stesso tipo</b> di società (società personale che si trasforma in altra società personale o società di capitali che si trasforma in altra società di capitali) è <b>irrilevante</b>, dal momento che non si ha mutamento di posizione fiscale;</li> <li>- la <b>trasformazione</b> in un <b>tipo</b> di società <b>diverso</b> (società personale che si trasforma in società di capitali o società di capitali che si trasforma in società di persone) comporta la presentazione di <b>due distinte</b> dichiarazioni (con possibilità di operare scelte diverse ai fini della modalità di condono); ai fini <b>Iva</b> la dichiarazione è sempre unica;</li> <li>- le società <b>fuse</b> o <b>incorporate</b> conservano una propria posizione tributaria; di conseguenza risultante o incorporante deve presentare <b>distinte</b> dichiarazioni per condonare la posizione delle stesse (questo <b>anche</b> ai fini <b>Iva</b>);</li> <li>- in caso di <b>scissione totale</b>, la <b>beneficiaria</b> alla quale (in base all’atto di scissione) risultano <b>trasferiti</b> gli obblighi tributari facenti capo alla scissa può condonare la posizione di quest’ultima presentato una <b>separata</b> dichiarazione;</li> <li>- in caso di <b>scissione parziale</b>, scissa e beneficiaria possono condonare le proprie posizioni <b>separatamente</b>.</li> </ul>		
<p><b>Imposte</b> ...</p>	<p>La definizione <b>può e deve</b> essere effettuata <b>obbligatoriamente</b> per <b>tutte</b> le <b>imposte</b> relative a <b>ciascun settore</b> impositivo (redditi ed Iva). Per le imposte sui <b>redditi</b>:</p>	<p>La definizione <b>può</b> riguardare qualsiasi dichiarazione d’imposta. Non vi è nessun obbligo. Le imposte sono le medesime della definizione</p>	<p>La definizione produce effetti ai fini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- imposte sui <b>redditi</b> (Irpef, Irpeg, Ilor) e addizionali;</li> <li>- <b>Iva</b>;</li> </ul>

**Definizione automatica**  
(cd. “condono tombale”) – Art. 9

**Dichiarazione integrativa**  
(cd. “integrativa semplice”) – Art. 8

**Definizione automatica dei redditi di  
impresa e lavoro autonomo**  
Art. 7

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Irpef, Irpeg, Ilor (fino al 1997) e addizionali;</li> <li>- Imposte sostitutive;</li> <li>- Imposta sul patrimonio netto delle imprese;</li> <li>- Irap;</li> <li>- Contributo straordinario per l'Europa (art. 3, cc. 194 e segg, l.n. 662/1996; dovuto per il 1996 e quindi rientrante nella definizione solo in caso di dichiarazione omessa);</li> </ul> <p>Per le <b>indirette</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Iva.</li> </ul>	<p>automatica, con l'<b>aggiunta</b> di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ritenute</b> (incluse le imposte sostitutive sui redditi di capitale, artt. 6, 7 d.lgs. n. 461/1997);</li> <li>- Contributi previdenziali;</li> <li>- Contributo al servizio sanitario nazionale.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Irap.</b></li> </ul>
<p><b>Redditi esclusi</b></p>	<p>Dalla definizione sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i redditi soggetti a tassazione <b>separata</b>;</li> <li>- i redditi conseguiti all'<b>estero</b> (vale a dire i redditi imponibili in Italia derivanti da attività detenute all'estero e i redditi attraverso i quali, anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposta, sono state costituite attività all'estero).</li> </ul> <p>Per i redditi soggetti a tassazione <b>separata</b> è possibile presentare, <b>separatamente</b>, la dichiarazione “<b>integrativa semplice</b>”.</p> <p>Per i redditi <b>esteri</b> la definizione può essere effettuata presentando la dichiarazione “integrativa semplice” e corrispondendo l'imposta <b>sostitutiva</b> del 6 per cento (vedi <i>infra</i>).</p> <p>Si tenga presente che, riguardando la fase di liquidazione, la definizione <b>non</b> produce <b>effetti</b> sulle le imposte maggiori risultanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dalle <b>liquidazioni</b> delle dichiarazioni dei redditi ai sensi degli artt. 36-<i>bis</i> e</li> </ul>	<p><b>Nessuna</b> esclusione.</p> <p>Sono integrabili <b>anche</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i redditi soggetti a tassazione <b>separata</b>;</li> <li>- i redditi conseguiti <b>all'estero</b> (per questi ultimi è dovuta l'imposta sostitutiva del 6 per cento; vedi <i>infra</i>);</li> <li>- i redditi <b>non dichiarati</b> nella dichiarazione originaria.</li> </ul>	<p>La definizione è limitata ai redditi d'<b>impresa</b>, di <b>lavoro autonomo</b>, <b>agrario</b> e delle imprese di <b>allevamento</b> sopra elencati e dichiarati dal contribuente.</p> <p>La definizione non ha pertanto effetto su eventuali redditi diversi dai precedenti (ad es. redditi fondiari), dichiarati o conseguiti dal contribuente.</p>

**Definizione automatica**  
(cd. "condono tombale") – Art. 9

**Dichiarazione integrativa**  
(cd. "integrativa semplice") – Art. 8

**Definizione automatica dei redditi di  
impresa e lavoro autonomo**  
Art. 7

	<p>36-ter dpr n. 600/1973);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- e dalla <b>liquidazione</b> delle dichiarazioni Iva ai sensi dell'art. 54-bis dpr n. 633/1972).</li> </ul> <p>Si tratta ad esempio di quanto dovuto per errori di calcolo commessi in dichiarazione. Tali imposte saranno comunque <b>richieste</b> dall'Amministrazione finanziaria secondo le disposizioni <b>ordinarie</b>.</p>		
<p><b>Periodi</b></p>	<p>Nell'ambito di ciascun settore impositivo, la definizione <b>deve</b> essere effettuata <b>obbligatoriamente</b> per <b>tutti i periodi</b> di imposta per i quali i termini di presentazione della dichiarazione sono scaduti <b>entro il 31 ottobre 2002</b>.</p> <p>Per le imposte <b>dirette</b> e in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno <b>solare</b>, gli anni dal <b>1997</b> al <b>2001</b> (dal <b>1996</b>, in caso di dichiarazione <b>omessa</b>); per l'<b>Iva</b>, gli anni dal <b>1998</b> al <b>2001</b> (dal <b>1997</b>, in caso di dichiarazione <b>omessa</b>).</p>	<p>Non vi sono obblighi.</p> <p>Pertanto l'integrazione <b>può</b> riguardare <b>una o più</b> dichiarazioni per le quali i termini di presentazione siano scaduti <b>entro il 31 ottobre 2002</b> e per le quali il contribuente abbia interesse all'integrazione.</p> <p>Gli anni ancora accertabili sono, in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per le imposte sui <b>redditi</b> e le <b>ritenute</b>, gli anni dal 1997 al 2001 (in caso di dichiarazione omessa è accertabile anche il 1996);</li> <li>- per l'<b>Iva</b>, gli anni dal 1998 al 2001 (in caso di dichiarazione omessa è accertabile anche il 1997).</li> </ul>	<p>Non vi sono obblighi.</p> <p>Pertanto l'integrazione <b>può</b> riguardare <b>una o più</b> dichiarazioni per le quali i termini di presentazione siano scaduti <b>entro il 31 ottobre 2002</b> e per le quali il contribuente abbia interesse all'integrazione (generalmente le dichiarazioni dal <b>1997</b> in poi).</p>
<p><b>Dichiarazioni omesse o non presentate, Cud e dichiarazioni integrative successive al 30.9.2002</b> ...</p>	<p>Devono essere <b>inclusi</b> nei periodi oggetto di condono anche i periodi per i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la dichiarazione è stata <b>omessa</b> oppure;</li> <li>- <b>non</b> è stata <b>presentata legittimamente</b> non essendovi redditi da dichiarare.</li> </ul> <p>Per tali periodi sono dovuti importi <b>minimi</b> forfetari.</p> <p><b>Non</b> devono invece essere inclusi i periodi per i quali il contribuente <b>non</b> aveva <b>soggettività</b></p>	<p>L'integrazione si può operare <b>anche</b> per i periodi relativamente ai quali la dichiarazione originaria sia stata <b>omessa</b>.</p> <p><b>Non</b> si considerano omesse le dichiarazioni presentate con ritardo <b>non</b> superiore a <b>90 giorni</b> (incluse quelle per le quali il termine di presentazione è scaduto il <b>31 ottobre 2002</b> e sono state presentate dopo tale data).</p> <p>La dichiarazione si considera <b>presentata</b> anche nel caso in cui il contribuente, avendo dichiarato</p>	<p>La definizione <b>non</b> può essere effettuata se <b>non</b> è stata presentata la <b>dichiarazione</b> dei redditi.</p> <p>Si considerano <b>valide</b> le dichiarazioni presentate <b>entro 90 giorni</b> dal termine di scadenza, <b>tranne</b> quelle relative al <b>2001</b>, le quali, ai fini della definizione, si considerano comunque <b>omesse</b> se presentate <b>successivamente</b> al termine ordinario del 31 ottobre 2002.</p>

**Definizione automatica**  
(cd. "condono tombale") – Art. 9

**Dichiarazione integrativa**  
(cd. "integrativa semplice") – Art. 8

**Definizione automatica dei redditi di  
impresa e lavoro autonomo**  
Art. 7

<p>.... <b>Dichiarazioni omesse o non presentate, Cud e dichiarazioni integrative suc- cessive al 30.9.2002</b></p>	<p>tributaria (ad es. i periodi <b>antecedenti</b> alla <b>costituzione</b> della società).</p> <p>La dichiarazione si considera <b>presentata</b> anche nel caso in cui il contribuente, avendo dichiarato solo redditi di lavoro dipendente, sia in possesso del solo <b>Cud</b> (in tal caso le <b>imposte</b> risultanti dal <b>Cud</b> vanno <b>considerate</b> ai fini del calcolo degli importi dovuti).</p> <p><b>Non</b> si considerano <b>omesse</b> le dichiarazioni presentate con ritardo <b>non</b> superiore a <b>90 giorni</b> (incluse quelle per le quali il termine di presentazione è scaduto il <b>31 ottobre 2002</b> e sono state presentate dopo tale data).</p> <p>Relativamente al <b>2001</b>, nel caso in cui la dichiarazione <b>originaria</b> presentata entro il 31 ottobre 2002 sia stata successivamente <b>integrata</b> dopo il <b>30 settembre 2002</b> (come consentito dall'art. 2, c. 8-<i>bis</i>, dpr n. 322/1998), le risultanze della stessa <b>non</b> rilevano ai fini della definizione (di conseguenza i contribuenti che ricadono in questa situazione potranno operare la definizione solo sulla base delle imposte risultanti dalla dichiarazione <b>originariamente</b> presentata, <b>rinunciando</b> agli effetti <b>favorevoli</b> delle dichiarazioni integrative presentate).</p> <p>Per gli anni <b>diversi</b> dal <b>2001</b>, ai fini della determinazione degli <b>importi</b> dovuti, rilevano anche le imposte risultanti dalle dichiarazioni <b>integrative</b> presentate.</p>	<p>solo redditi di lavoro dipendente, sia in possesso del solo <b>Cud</b> (in tal caso le <b>imposte</b> risultanti dal <b>Cud</b> e le relative <b>ritenute</b> vanno <b>considerate</b> ai fini della dichiarazione dei nuovi imponibili e della determinazione dell'imposta da versare).</p> <p>Relativamente al <b>2001</b>, rileva anche il contenuto delle dichiarazioni integrative (art. 2, c. 8-<i>bis</i>, dpr n. 322/1998) presentate successivamente al <b>30 settembre 2002</b>.</p>	<p>Relativamente al <b>2001</b>, nel caso in cui la dichiarazione <b>originaria</b> presentata entro il 31 ottobre 2002 sia stata successivamente <b>integrata</b> dopo il <b>30 settembre 2002</b> (come consentito dall'art. 2, c. 8-<i>bis</i>, dpr n. 322/1998), le risultanze della stessa <b>non</b> rilevano ai fini della definizione; la definizione potrà essere effettuata in base alla dichiarazione originariamente presentata.</p>
---	--	---	--

**Definizione automatica**  
(cd. “condono tombale”) – Art. 9

**Dichiarazione integrativa**  
(cd. “integrativa semplice”) – Art. 8

**Definizione automatica dei redditi di  
impresa e lavoro autonomo**  
Art. 7

<p><b>Periodi non definibili</b> ...</p>	<p><b>Non</b> possono essere definiti i <b>periodi</b> per i quali, all'1 gennaio 2003, sono stati <b>notificati</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>processo verbale</b> di constatazione con esito positivo;</li><li>- avviso di <b>accertamento</b>, per il quale vi sia <b>giudizio</b> pendente o siano pendenti i <b>termini</b> per ricorrere;</li><li>- invito al <b>contraddittorio</b> (art. 5 d.lgs. n. 218/1997);</li></ul> <p>a meno che gli atti suddetti non siano <b>separatamente</b> “condonati” applicando le disposizioni specificamente stabilite (artt. 15 e 16).</p> <p>Gli atti di cui sopra <b>non</b> rilevano se notificati <b>dopo</b> l'1 gennaio 2003.</p> <p>Inoltre <b>non</b> possono essere definiti i periodi per i quali <b>anteriamente</b> alla <b>presentazione</b> della dichiarazione è stata esercitata l'azione <b>penale per reati tributari o extratributari</b> (rientranti nelle categorie elencate) di cui il contribuente abbia avuto <b>formale conoscenza</b>.</p> <p>Eventuali <b>accertamenti parziali</b> (art. 41-<i>bis</i> dpr n. 600/1973 e 54, c. 5 dpr n. 633/1972) divenuti <b>definitivi all'1 gennaio 2003</b> (per decorrenza dei termini di ricorso o per sentenza passata in giudicato entro il 30 settembre 2002) <b>non impediscono</b> la definizione alla condizione che <b>entro il 16 aprile 2003</b> vengano <b>versate</b> le imposte dagli stessi risultanti (con esclusione di sanzioni e interessi); gli accertamenti divenuti definitivi a seguito di sentenza passata in giudicato tra il 30 settembre e il 31 dicembre 2002 devono considerarsi <b>pendenti</b>, in quanto definibili ai sensi dell'art. 16.</p> <p>Gli accertamenti divenuti <b>definitivi</b> all'1 gen-</p>	<p><i>Idem</i> definizione automatica.</p>	<p><i>Idem</i> definizione automatica.</p> <p><b>Non</b> possono essere definiti i <b>periodi</b> per i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la dichiarazione è stata <b>omessa</b> o <b>non</b> è stato dichiarato <b>reddito d'impresa, di lavoro autonomo o reddito agrario</b>;</li><li>- sono stati dichiarati ricavi o compensi di importo <b>superiore</b> a € 5.164.569.</li></ul>
--	--	--	--

**Definizione automatica**  
(cd. "condono tombale") – Art. 9

**Dichiarazione integrativa**  
(cd. "integrativa semplice") – Art. 8

**Definizione automatica dei redditi di  
impresa e lavoro autonomo**  
Art. 7

<p>... <b>Periodi non definibili</b></p>	<p>naio 2003 (per decorrenza dei termini per impugnare o per sentenza passata in giudicato entro il 30 settembre 2002), <b>non</b> precludono la possibilità di avvalersi della definizione, fermo restando gli effetti degli stessi per le imposte, sanzioni e interessi dovuti (l'inclusione di tali periodi nella definizione è comunque sempre facoltativa e non obbligatoria).</p> <p>Le preclusioni operano <b>limitatamente</b> al <b>settore</b> impositivo ed per il <b>periodo</b> interessato dalla circostanza preclusiva. Nei casi elencati, la definizione <b>può</b> essere effettuata per gli <b>altri</b> periodi di imposta per i quali non opera la causa preclusiva (sempre con l'obbligo di definire <b>tutti</b> i periodi definibili).</p> <p>Come già detto, ulteriore causa preclusiva è <b>l'omissione</b> di <b>tutte</b> le dichiarazioni per <b>tutti</b> i periodi d'imposta di un determinato <b>settore</b> impositivo.</p>		
<p><b>Importi dovuti</b> ...</p>	<p><b>Redditi:</b> per <b>ciascun</b> periodo d'imposta e per <b>ciascuna imposta</b> lorda e sostitutiva risultante dalla dichiarazione originariamente presentata sono dovuti i seguenti importi per scaglioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a <b>€ 10.000</b>, l'<b>8 per cento</b> dell'imposta;</li> <li>- da <b>€ 10.000</b> a <b>€ 20.000</b>, il <b>6 per cento</b> dell'imposta;</li> <li>- oltre <b>€ 20.000</b>, il <b>4 per cento</b> dell'imposta;</li> </ul> <p>(ad esempio, se l'imposta lorda di un periodo ammonta a € 13.000, per quel periodo e per quell'imposta è dovuto l'importo di € 980 [800+180]).</p> <p>L'importo dovuto per ciascun periodo d'imposta deve comunque essere <b>almeno pari</b></p>	<p>Sono dovute le imposte <b>ordinariamente</b> applicabili ai maggiori imponibili dichiarati, in base alle disposizioni vigenti in ciascun periodo d'imposta..</p> <p>Limitatamente all'<b>Iva</b>, per l'omessa osservanza degli obblighi di <b>autofatturazione</b> (in particolare, art. 17 dpr n. 633/1972 e acquisti intracomunitari), è dovuta <b>solo</b> l'imposta che non si sarebbe potuta computare in detrazione (alla condizione che ci si avvalga delle disposizioni di sanatoria sui tardivi o omessi versamenti; art. 9-<i>bis</i>). Nel caso in cui l'omessa autofatturazione <b>non</b> ha influito sull'imposta detraibile, la definizione si consegue <b>semplicemente</b> presentando una dichiarazione integrativa anche relativa ad <b>altre</b> irregolarità (in questo caso non vi è nessun versamento da effettuare).</p> <p>Per <b>ciascun</b> periodo si devono versare <b>almeno</b></p>	<p>Per il periodo <b>1997</b> è <b>sempre</b> dovuto l'importo <b>fisso</b> di <b>€ 300</b>.</p> <p>Per gli <b>altri periodi</b> sono dovute le <b>imposte</b> (determinate in base alle aliquote in vigore in ciascun periodo d'imposta), senza <b>sanzioni</b> e <b>interessi</b>, sui <b>maggiori</b> ricavi o compensi rispetto a quelli dichiarati dal contribuente risultanti dall'applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- degli <b>studi di settore</b> (art. 61-<i>bis</i>, d.l. n. 331/1993);</li> <li>- o (in caso di assenza di studio di settore) dei <b>parametri</b> (art. 3, cc. 181 – 189, l. n. 549/1995);</li> <li>- o (in caso di assenza sia di studio di settore sia di parametri o di non applicabilità degli stessi per cause di esclusione) di <b>e-laborazioni</b> che saranno predispo-</li> </ul>

**Definizione automatica**  
(cd. "condono tombale") – Art. 9

**Dichiarazione integrativa**  
(cd. "integrativa semplice") – Art. 8

**Definizione automatica dei redditi di  
impresa e lavoro autonomo**  
Art. 7

<p>... <b>Importi dovuti</b> ...</p>	<p>a importi <b>minimali</b> definiti in relazione alle diverse tipologie di contribuenti ed all'ammontare dei ricavi (per le <b>persone fisiche</b> e le <b>società semplici non</b> titolari di redditi di impresa o professionali il minimale è di <b>€ 100</b>; per gli <b>imprenditori</b>, gli esercenti <b>arti e professioni</b>, le <b>associazioni</b>, le società di <b>persone</b> e le società di <b>capitali</b> l'importo minimo è rapportato all'ammontare dei <b>ricavi: € 400</b>, se i ricavi non sono superiori a <b>€ 50.000; € 500</b>, se i ricavi non sono superiori a <b>180.000; € 600</b>, se i ricavi sono superiori a <b>180.000</b>)</p> <p><b>Iva:</b></p> <p>Per <b>ciascun</b> anno è dovuta la somma risultante applicando, <b>separatamente</b>, sul totale dell'Iva sulle operazioni <b>attive</b> effettuate (cessioni di beni e prestazioni di servizi) e sul totale dell'Iva <b>detratta</b> in <b>ciascun</b> anno le seguenti aliquote per scaglioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- fino a <b>€ 200.000</b>, il <b>2 per cento</b>;</li><li>- da <b>€ 200.000</b> a <b>€ 300.000</b>, l'<b>1,5 per cento</b>;</li><li>- oltre <b>€ 300.000</b>, l'<b>1 per cento</b>.</li></ul> <p>(ad esempio, nel caso l'Iva sulle operazioni attive del periodo è di € 250.000 e l'Iva detraibile è di € 100.000, l'importo dovuto è € 6.750 [4.000+750+2.000]).</p> <p>L'imposta sulle operazioni attive è assunta al <b>netto</b> di quella relativa alle <b>autofatture</b>, agli acquisti <b>intracomunitari</b> ed ai passaggi interni di beni e servizi. Non si computa né in attivo né in detrazione l'Iva relativa alle operazioni ad <b>esigibilità differita</b>.</p> <p>L'importo dovuto per ciascun anno deve comunque essere <b>almeno pari</b> a importi <b>minimali</b> definiti in relazione all'ammontare del volume d'affari (<b>€ 500</b>, per i soggetti con volume</p>	<p><b>€ 300</b> (anche nel caso di integrazione che semplicemente riduce la perdita originariamente dichiarata). Il raffronto con il minimale deve essere effettuato conteggiando <b>tutte</b> le imposte dovute con la dichiarazione per <b>entrambi</b> i <b>settori</b> impositivi.</p> <p><b>Non</b> sono dovute <b>sanzioni</b> e <b>interessi</b>.</p> <p>Nel caso in cui la dichiarazione originaria sia risultata a <b>credito</b> e dall'integrativa derivi un <b>minor</b> credito si deve <b>versare</b> la differenza tra il credito originario ed il <b>minor</b> credito della dichiarazione integrativa.</p> <p>Dalla dichiarazione integrativa <b>non</b> può conseguire il <b>rimborso</b> di <b>ritenute</b>, <b>acconti</b> e <b>crediti</b> d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di <b>esenzioni</b> o <b>agevolazioni</b> non richieste in precedenza, ovvero di <b>detrazioni</b> di imposte diverse da quelle originariamente dichiarate.</p> <p>Per le <b>ritenute</b> indicate nelle dichiarazioni integrative <b>non</b> può essere esercitata la <b>rivalsa</b>.</p> <p>Sono tuttavia riconosciuti i <b>crediti</b> d'imposta connessi ai redditi <b>integrati</b> (ad esempio i crediti d'imposta su eventuali dividendi oggetto d'integrazione).</p> <p>Non sono invece riconosciuti i crediti d'imposta per i redditi conseguiti all'estero, in quanto questi ultimi sono soggetti a tassazione separata (cfr <i>infra</i>).</p>	<p>ste dall'Amministrazione finanziaria.</p> <p>Gli importi calcolati a titolo di maggiore <b>ricavo</b>, per ciascuna annualità, <b>non</b> possono comunque essere <b>inferiori</b> ad € 600 per le persone fisiche e ad € 1.500 per gli altri soggetti.</p> <p>Le imposte così determinate sono inoltre <b>aumentate</b> dell'importo di <b>€ 300</b> per ogni annualità. L'aumento è di <b>€ 600</b>, nel caso in cui risultino applicabili gli <b>studi di settore</b> e dagli stessi risultino <b>anomalie</b> negli indici di <b>coerenza</b> economica (questi aumenti <b>non</b> si applicano nei confronti degli imprenditori <b>agricoli</b> e dei titolari di imprese di <b>allevamento</b>)</p> <p>In <b>deroga</b> a quanto sopra, la definizione si realizza con il versamento del <b>solo</b> importo <b>fisso</b> di <b>€ 300</b> per i periodi d'imposta per i quali il contribuente abbia già <b>dichiarato</b> ricavi <b>superiori</b> a quelli risultanti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dall'applicazione degli <b>studi di settore</b> e <b>non</b> vi siano <b>anomalie</b> negli indici di <b>coerenza</b> economica;</li><li>- o dall'applicazione dei <b>parametri</b>.</li></ul> <p>Nel caso i ricavi siano congrui ma sussistano anomalie negli indici di coerenza, l'importo fisso in discorso è aumentato a <b>€ 600</b>.</p> <p>Le maggiori imposte <b>complessivamente</b> dovute per tutte le annualità oggetto di definizione sono inoltre <b>ridotte</b> del <b>50 per cento</b> per la parte eccedente <b>€ 5.000</b> per le <b>persone fisiche</b> ed <b>€ 10.000</b> per gli <b>altri soggetti</b>. (ai fini del superamento dei predetti</p>
--	---	--	--

**Definizione automatica**  
(cd. “condono tombale”) – Art. 9

**Dichiarazione integrativa**  
(cd. “integrativa semplice”) – Art. 8

**Definizione automatica dei redditi di  
impresa e lavoro autonomo**  
Art. 7

<p>...</p> <p><b>Importi dovuti</b></p>	<p>d'affari <b>non</b> superiore a <b>€ 50.000; € 600</b>, in caso di volume d'affari <b>non</b> superiore a <b>€ 180.000; € 700</b> in caso di volume d'affari <b>superiore</b> a <b>€ 180.000</b>).</p> <p><b>Omissione della dichiarazione</b></p> <p>Nel caso di <b>omissione</b> della dichiarazione sono dovuti per ciascuna <b>annualità</b> e per ciascuna <b>dichiarazione</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>€ 1.500</b>, in caso di persona fisica;</li><li>- <b>€ 3.000</b>, per gli altri soggetti (associazioni, società di persone, società di capitali, ecc.).</li></ul> <p>Qualora nell'ambito di una annualità una dichiarazione sia stata <b>presentata</b> (ad es. Irpeg) ed un'altra sia stata omessa (ad es. Irap) si deve versare il <b>maggiore</b> tra l'importo calcolato sulle imposte dichiarate nella dichiarazione presentata e l'importo dovuto per la dichiarazione omessa.</p> <p><b>Importi forfetari per contribuenti soggetti a studi di settore o parametri:</b></p> <p>I contribuenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- soggetti agli <b>studi di settore</b> (art. 61-bis, d.l. n. 331/1993, anche se approvati in via <b>sperimentale</b>) i cui redditi risultano <b>congrui</b> (con riferimento al ricavo “puntuale”) e <b>coerenti</b> rispetto agli stessi;</li><li>- oppure (in caso di assenza di studio di settore) soggetti ai <b>parametri</b> (art. 3, cc. 181 – 189, l. n. 549/1995) che hanno dichiarato ricavi di ammontare <b>non inferiore</b> agli stessi</li></ul> <p>possono definire l'annualità interessata (sia per le imposte sui redditi, sia per l'Iva) versando <b>€ 500</b>; tale importo è <b>umentato a € 700</b> per i contribuenti che hanno dichiarato <b>ricavi non inferiori</b> a</p>		<p>limiti e del calcolo della riduzione non si tiene conto dell'importo minimo di € 300, o di € 600, che è sempre dovuto per intero).</p>
---	--	--	---

**Definizione automatica**  
(cd. “condono tombale”) – Art. 9

**Dichiarazione integrativa**  
(cd. “integrativa semplice”) – Art. 8

**Definizione automatica dei redditi di  
impresa e lavoro autonomo**  
Art. 7

	<p>quelli risultanti dagli studi di settore ma nei cui confronti risultano <b>anomalie</b> negli indici di <b>coerenza</b> economica.</p> <p>Quest’ultima previsione si applica per i periodi d’imposta che soddisfano le condizioni di cui sopra, mentre per gli altri periodi oggetto di definizione si applicano le aliquote ordinarie. Nel caso in cui la definizione automatica venga effettuata per un solo settore impositivo, il versamento di cui sopra (che è sempre dovuto per intero) copre solo il settore oggetto di definizione.</p> <p>Le posizione del contribuente va valutata in base ai dati risultanti dalla <b>dichiarazione originariamente</b> presentata (ad es. se il modello per gli studi di settore o i parametri <b>non</b> è stato presentato e quindi il contribuente si è considerato estraneo alle disposizioni relative, questa modalità alternativa di calcolo <b>non</b> può essere applicata).</p>		
<p><b>Perdite</b> ...</p>	<p>Le <b>perdite</b> risultanti dalle dichiarazioni originarie sono <b>prive di rilevanza</b>, a meno che non venga <b>versata</b> una somma pari al <b>10 per cento</b> delle stesse (questa previsione vale sia per i periodi oggetto di definizione sia per quelli successivi). Di conseguenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per i periodi chiusi in perdita a seguito <b>dell’utilizzo</b> di perdite conseguite in periodi oggetto di <b>definizione</b>, si deve ricalcolare l’imposta lorda virtuale che si sarebbe corrisposta <b>senza</b> il riporto delle perdite ed applicare su tale importo le percentuali stabilite;</li> <li>- le perdite dei periodi oggetto di definizione e <b>non</b> ancora <b>utilizzate</b> nell’ultimo periodo di definizione (gene-</li> </ul>	<p>Il diritto al <b>riporto</b> dell’eventuale minore perdita risultante dalla dichiarazione integrativa (rispetto alla dichiarazione originaria) è <b>conservato</b>.</p> <p>Ovviamente, nel caso in cui la minore perdita è già stata utilizzata, è opportuno, per evitare un accertamento conseguente, presentare la dichiarazione integrativa anche per tale periodo, rettificando in aumento il reddito per l’importo pari alla minore perdita riportabile.</p>	<p>Si <b>perde</b> il diritto al <b>riporto</b> delle perdite risultanti dalle dichiarazioni originarie dei periodi oggetto di definizione automatica.</p> <p>Se le perdite sono <b>già</b> state <b>utilizzate</b> in periodi d’imposta che <b>non</b> sono oggetto di <b>definizione</b> automatica, per questi periodi l’amministrazione può accertare le <b>maggiore</b> imposte conseguenti, <b>senza</b> interessi e con applicazione di <b>sanzioni</b> pari a <b>un ottavo</b> del <b>minimo</b> (resta salva la facoltà di presentare una dichiarazione integrativa semplice).</p> <p>Nel caso in cui in un periodo sia stata dichiarata una perdita d’impresa utilizzata a <b>compensazione</b> di altri redditi, la definizione comporta anche il versamento delle imposte sulle perdite utilizzate.</p>

**Definizione automatica**  
(cd. "condono tombale") – Art. 9

**Dichiarazione integrativa**  
(cd. "integrativa semplice") – Art. 8

**Definizione automatica dei redditi di  
impresa e lavoro autonomo**  
Art. 7

	<p>ralmente al 31 dicembre 2001) <b>non</b> potranno essere utilizzate nei periodi successivi.</p> <p>Le previsioni di cui sopra <b>non</b> si applicano alle perdite conseguite in <b>periodi non</b> oggetto di <b>definizione</b> (ad esempio perdite conseguite nel <b>1995</b> ed utilizzate nel <b>1999</b>).</p> <p><b>Eccezioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- come detto, la rilevanza delle perdite (sia ai fini del calcolo degli importi dovuti per il condono, sia ai fini dell'utilizzo successivo) viene mantenuta versando un importo pari al <b>10 per cento</b> delle stesse (il versamento può essere effettuato anche su una parte soltanto delle perdite);</li> <li>- per le perdite derivanti dall'applicazione della legge "<b>Tremonti</b>" (art. 4, l. n. 383/2001)..</li> </ul>		
<p><b>Contributi</b></p>	<p>La definizione è <b>irrelevante</b> ai fini dei contributi previdenziali (vale a dire non comporta integrazione dei contributi già versati).</p>	<p>L'integrazione <b>rileva</b> per <b>intero</b> anche ai fini degli eventuali debiti contributivi.</p>	<p>La definizione rileva per il <b>60 per cento</b> ai fini degli eventuali debiti contributivi (<b>senza</b> applicazione di <b>interessi</b> e <b>sanzioni</b>).</p>
<p><b>Redditi imputati ai sensi dell'art. 5 Tuir</b> (soci di società di persone e associati di associazioni professionali) .....</p>	<p>I <b>soci</b> di società di persone e gli <b>associati</b> di associazioni professionali determinano gli importi da versare applicando le disposizioni ordinarie e considerando anche le imposte relative ai redditi di <b>partecipazione</b> originariamente dichiarati.</p> <p>Gli importi <b>minimi</b> dovuti in relazione al settore delle imposte sui <b>redditi</b> sono tuttavia determinati sulla base degli importi <b>minimi</b> dovuti dalla società o dall'associazione <b>imputati</b> a ciascun socio o associato per la propria quota di <b>partecipazione</b>; l'importo minimo dovuto da ciascun socio o associato <b>non</b> può</p>	<p>Nel caso di <b>società di persone</b> (società semplici, snc, sas) e di <b>associazioni professionali</b> la integrazione si riflette sulla posizione dei soci o associati i quali dovranno <b>integrare</b> conseguentemente i propri redditi, in base alla <b>quota</b> dei maggiori redditi agli stessi imputabili.</p> <p>La <b>mancata</b> definizione da parte del socio o associato costituisce titolo perché l'Amministrazione possa <b>accertare</b> automaticamente (art. 41-<i>bis</i> dpr n. 600/1973) le <b>maggiori</b> imposte dallo stesso <b>dovute</b> a seguito della definizione operata dalla società o associazione.</p> <p>Al fine di consentire l'integrazione al socio o</p>	<p>Nel caso di <b>società di persone</b> (società semplici, snc, sas) e di <b>associazioni professionali</b> la definizione deve essere effettuata dalla società o dall'associazione, <b>entro</b> il termine ordinario del <b>20 giugno 2003</b>.</p> <p>La somma dovuta da <b>ciascun</b> socio o associato è determinata in base alla <b>quota</b> dei <b>maggiori</b> ricavi della società o associazione allo stesso imputabile in base alla rispettiva <b>quota di partecipazione</b>.</p> <p>Ai fini della determinazione della somma dovuta dal socio o dall'associato <b>non</b> si applicano le <b>maggiorazioni</b> fisse di <b>€ 300</b></p>

**Definizione automatica**  
(cd. "condono tombale") – Art. 9

**Dichiarazione integrativa**  
(cd. "integrativa semplice") – Art. 8

**Definizione automatica dei redditi di  
impresa e lavoro autonomo**  
Art. 7

<p>... <b>Redditi imputati ai sensi dell'art. 5 Tuir</b> (soci di società di persone e associati di associazioni profes- sionali)</p>	<p>tuttavia essere <b>inferiore a € 200</b> (nel caso in cui il contribuente sia titolare anche di altri redditi, ad es. redditi di impresa, determina separatamente gli importi minimi e versa il maggiore).</p> <p>Nel caso in cui il socio o associato ricorra al condono tombale, il termine di versamento è confermato al <b>16 aprile 2003</b>.</p>	<p>associato le società di persone e le associazioni professionali devono <b>comunicare</b> ai soci o associati gli importi delle integrazioni effettuate <b>entro il 16 maggio 2003</b>.</p> <p>I soci o gli associati devono <b>presentare la dichiarazione integrativa e versare</b> le relative <b>imposte entro il 16 settembre 2003</b> (è consentito il versamento in 3 rate applicando gli interessi legali a decorrere dal 17 settembre 2003).</p> <p>Nel caso in cui il socio o associato debba integrare anche redditi <b>propri</b> presenta un'unica dichiarazione anche per questi ultimi entro il <b>16 settembre 2003</b>, procedendo all'autoliquidazione unitaria delle somme dovute..</p>	<p>o di <b>€ 600</b> (in altri termini le maggiorazioni sono applicate <b>solo</b> in capo alla società o all'associazione, mentre il socio versa solo le imposte dovute in relazione ai maggiori ricavi allo stesso imputabili in base alla sua quota di partecipazione).</p> <p>Per il periodo d'imposta <b>1997</b> e per quelli per i quali la società o l'associazione abbia già <b>dichiarato</b> ricavi <b>superiori</b> a quelli risultanti dall'applicazione degli <b>studi di settore</b> o dall'applicazione dei parametri dei parametri, la definizione della società o associazione produce <b>automaticamente</b> effetti <b>anche</b> nei confronti dei <b>soci o associati</b>, i quali non devono quindi effettuare nessun versamento (in questi casi, infatti, essendo dovuti soli gli importi minimi di € 300 o € 600, nessun ulteriore somma è dovuta dal socio o associato).</p> <p>Gli effetti della definizione devono essere <b>comunicati</b> ai soci o agli associati <b>entro il 20 luglio 2003</b>.</p> <p>I soci o gli associati devono <b>versare</b> le somme dagli stessi dovute in relazione alla definizione operata dalla società o associazione <b>entro il 16 settembre 2003</b> (è consentito il versamento in 3 rate applicando gli interessi legali a decorrere dal 17 settembre 2003).</p> <p>La <b>mancata</b> definizione da parte del socio o associato costituisce titolo perché l'Amministrazione possa <b>accertare</b> automaticamente (art. 41-<i>bis</i> dpr n. 600/1973) le <b>maggiori</b> imposte dallo stesso <b>dovute</b> a seguito della definizione operata dalla società o associazione.</p>
---	---	--	---

**Definizione automatica**  
(cd. “condono tombale”) – Art. 9

**Dichiarazione integrativa**  
(cd. “integrativa semplice”) – Art. 8

**Definizione automatica dei redditi di  
impresa e lavoro autonomo**  
Art. 7

<p><b>Effetti</b></p>	<p>Le definizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- rende definitiva la spettanza di deduzioni, agevolazioni, esclusioni rimborsi e crediti risultanti dalla dichiarazione presentata (e quindi la definizione non può costituire titolo per rimborso di ritenute, crediti non dichiarati o per esenzioni, agevolazioni e detrazioni non richieste);</li><li>- impedisce ogni <b>accertamento</b> tributario (sia per le imposte sia per le sanzioni);</li><li>- estingue le sanzioni amministrative tributarie;</li><li>- <b>esclude</b> la punibilità per i <b>reati</b> tributari (ad eccezione dell'<b>emissione</b> di fatture per operazioni inesistenti e della <b>sottrazione</b> fraudolenta al <b>pagamento</b> di imposte) e per <b>altri</b> reati espressamente elencati (tra i quali, ad esempio, il falso in bilancio e la falsità in atti) commessi per <b>eseguire</b> od <b>occultare</b> i reati tributari e riferiti alla <b>stessa pendenza</b> o <b>situazione</b> tributaria (sono <b>esclusi</b> dalla sanatoria i reati di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa).</li></ul> <p>Nel caso in cui il contribuente <b>non</b> abbia <b>contabilizzato</b> attività, gli effetti <b>penali</b> per i reati previsti dal codice <b>penale</b> e dal codice <b>civile</b> (con esclusione pertanto dei reati <b>tributari</b> di cui al d.lgs. n. 74/2000) si producono alla <b>condizione</b> che si provveda alla <b>regolarizzazione</b> contabile delle <b>attività</b> non contabilizzate (si veda <i>infra</i>), <b>incluse</b> quelle all'<b>estero</b>.</p> <p>Come già detto, la definizione non produce effetti:</p>	<p>L'integrazione, <b>limitatamente</b> alle <b>annualità</b> oggetto di integrazione e ai <b>maggiori imponibili</b> dichiarati <b>aumentati del 100 per cento</b> (in caso di ritenute, nei limiti delle maggiori ritenute dichiarate <b>aumentate del 50 per cento</b>):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- impedisce ogni <b>accertamento</b> tributario e contributivo (sia per le imposte sia per le sanzioni);</li><li>- estingue le sanzioni amministrative tributarie e previdenziali;</li><li>- estingue, ove applicabili, le sanzioni sul cd. “monitoraggio fiscale” (sempre che, ovviamente, si provveda a versare l'imposta sostitutiva del 6 per cento sui relativi redditi esteri e, se applicabile, a regolarizzare le scritture contabili; cfr <i>infra</i>);</li><li>- <b>esclude</b> la punibilità per i <b>reati</b> tributari (ad eccezione dell'<b>emissione</b> di fatture per operazioni inesistenti e della <b>sottrazione</b> fraudolenta al <b>pagamento</b> di imposte) e per <b>altri</b> reati espressamente elencati (tra i quali, ad esempio, il falso in bilancio e la falsità in atti) commessi per <b>eseguire</b> od <b>occultare</b> i reati tributari e riferiti alla <b>stessa pendenza</b> o <b>situazione</b> tributaria (sono <b>esclusi</b> dalla sanatoria i reati di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza al momento entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa).</li></ul> <p>Nella sostanza, a differenza del “condono tombale” che esclude qualsiasi ulteriore accertamento, l’“integrativa semplice” preclude gli effetti di eventuali ulteriori accertamenti <b>solo</b> nei limiti dei <b>maggiori imponibili dichiarati aumentati</b> della “franchigia” del 100 per cento o del 50 per cento nel caso delle ritenute. Qualora tali limiti</p>	<p>La definizione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>inibisce</b> (a decorrere dal primo versamento) all'Amministrazione e a qualsiasi organo inquirente l'esercizio dei poteri di <b>controllo</b> e di accertamento con riferimento alle attività d'impresa e di lavoro autonomo oggetto di definizione (ad esempio, nel caso di persone fisiche potranno essere accertati eventuali ulteriori redditi diversi da quelli di impresa o lavoro autonomo);</li><li>- esclude l'applicabilità delle <b>presunzioni</b> di cessione e acquisto di beni (dpr n.441/1997);</li><li>- rende <b>definitive</b> le <b>deduzioni</b>, <b>agevolazioni</b> ed <b>esclusioni</b> indicate dal contribuente nella dichiarazione presentata.</li></ul> <p>La definizione <b>non</b> rileva:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ai fini <b>penali</b> ed <b>extratributari</b> (vale a dire che non costituisce notizia di reato, né ammissione di responsabilità penale da parte del contribuente);</li><li>- ai fini delle risultanze del controllo della corretta <b>liquidazione</b> delle dichiarazioni presentate (artt. 36-<i>bis</i> e 36-<i>ter</i> dpr n. 600/1973 e art. 54-<i>bis</i> dpr n. 633/1972; in altri termini se, ad esempio, sono stati commessi <b>errori</b> di calcolo nel determinare l'imposta dovuta in base ai dati indicati nella dichiarazione presentata, la maggiore imposta è comunque dovuta).</li></ul> <p>Infine, la definizione <b>non</b> <b>modifica</b> l'importo degli eventuali <b>rimborsi</b> o <b>crediti</b></p>
-----------------------	--	---	--

**Definizione automatica**  
(cd. “condono tombale”) – Art. 9

**Dichiarazione integrativa**  
(cd. “integrativa semplice”) – Art. 8

**Definizione automatica dei redditi di  
impresa e lavoro autonomo**  
Art. 7

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sulle liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi ai sensi degli artt. 36-<i>bis</i> e 36-<i>ter</i> dpr n. 600/1973);</li> <li>- e sulla liquidazione delle dichiarazioni Iva ai sensi dell’art. 54-<i>bis</i> dpr n. 633/1972).</li> </ul>	<p>siano superati, l’accertamento è ammesso, ma le maggiori imposte e ritenute sono dovute <b>solo</b> per la parte <b>eccedente</b> gli imponibili integrati <b>augmentati</b> della “<b>franchigia</b>”.</p> <p>La franchigia si applica anche nel caso in cui la dichiarazione integrativa <b>riduca</b> la <b>perdita</b> originariamente dichiarata; il versamento minimo di € 300 non influenza la franchigia.</p> <p>Gli effetti si producono anche nei confronti dei soggetti <b>diversi</b> dal dichiarante che fossero considerati <b>possessori effettivi</b> dei maggiori imponibili (è il caso dell’interposizione di persona).</p> <p>Come per il “tombale” la definizione non produce effetti sulla liquidazione delle dichiarazioni (artt. 36-<i>bis</i> e 36-<i>ter</i> dpr n. 600/1973 e art. 54-<i>bis</i> dpr n. 633/1972).</p>	<p>derivanti dalle dichiarazioni presentate (la cui spettanza risulta pertanto confermata).</p>
<p><b>Redditi e attività all'estero</b> ...</p>	<p>La definizione <b>non</b> copre dalle violazioni connesse al cd. “<b>monitoraggio fiscale</b>” (quadro W) ed ai redditi conseguiti all’<b>estero</b>.</p> <p>Queste violazioni possono tuttavia essere sanate, dai soggetti <b>non imprenditori</b> e degli imprenditori <b>individuali</b> attraverso la procedura di <b>emersione</b> delle attività estere (cd “scudo”) e dalle <b>società</b> con la procedura della dichiarazione “<b>integrativa semplice</b>” ed alla condizione di effettuare la <b>regolarizzazione</b> contabile di <b>tutte le attività</b> detenute all’estero (cfr a fianco). La regolarizzazione <b>parziale</b> delle attività all’estero comporta la <b>perdita</b> del beneficio.</p>	<p>Per i redditi imponibili in Italia <b>conseguiti</b> all’estero con qualunque modalità (anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposta) è dovuta un’imposta sostitutiva del <b>6 per cento</b> (del reddito o, se maggiore, dell’attività estera).</p> <p>Tra i redditi conseguiti all’estero ricadono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i canoni di affitto di beni situati all’estero e percepiti all’estero;</li> <li>- i redditi di beni situati in Italia percepiti all’estero;</li> <li>- i dividendi e le plusvalenze realizzate all’estero su partecipazioni in società residenti e non;</li> <li>- i redditi derivanti da cessioni e prestazioni resi da un’impresa residente, se i proventi sono stati accreditati su conti esteri.</li> </ul> <p><b>Non</b> sono redditi conseguiti all’estero, quelli</p>	<p><i>Idem</i> condono tombale.</p>

**Definizione automatica**  
(cd. "condono tombale") – Art. 9

**Dichiarazione integrativa**  
(cd. "integrativa semplice") – Art. 8

**Definizione automatica dei redditi di  
impresa e lavoro autonomo**  
Art. 7

		<p>derivanti da redditi non dichiarati e incassati in Italia, con successivo trasferimento all'estero delle attività finanziarie.</p> <p>Nel caso dei redditi conseguiti all'estero <b>non</b> opera la "<b>franchigia</b>" del 100 per cento del maggior dichiarato sugli eventuali ulteriori accertamenti e gli effetti <b>penali</b> si producono solo nel caso in cui si provveda alla <b>regolarizzazione contabile</b> delle attività detenute all'estero (cfr <i>infra</i>).</p>	
<b>Dichiarazione riservata</b>	<p>E' consentito presentare la dichiarazione in "<b>forma riservata</b>" ad una <b>banca</b>, alle <b>Poste</b> o a un <b>concessionario</b> della riscossione (con questa modalità l'Amministrazione finanziaria <b>non</b> viene a conoscenza del <b>nominativo</b> del contribuente che ha presentato la dichiarazione).</p> <p>In questo caso <b>non</b> è consentito il versamento <b>rateale</b> delle imposte.</p>	<p><i>Idem</i> definizione automatica.</p> <p>Questa modalità di dichiarazione <b>non</b> può essere utilizzata dai contribuenti che hanno <b>omesso tutte</b> le dichiarazioni</p>	Non applicabile
<b>Scadenza e versamenti</b>	<p>La <b>dichiarazione</b> deve essere presentata (in forma telematica) e i <b>versamenti</b> devono essere effettuati <b>entro il 16 aprile 2003</b> (è consentita la rateizzazione in <b>due</b> rate, maggiorate degli interessi legali, 3 per cento, calcolati dal 17 aprile 2003 e scadenti il <b>30 novembre 2003</b> ed il <b>20 giugno 2004</b>, per la parte dell'importo <b>complessivamente</b> dovuto – inclusa l'imposta sostitutiva sui redditi esteri - per l'insieme dei periodi d'imposta definiti eccedente € 3.000 per le persone fisiche e € 6.000 per gli altri soggetti).</p>	<p><i>Idem</i> definizione automatica.</p>	<p>I <b>versamenti</b> devono essere effettuati <b>entro il 20 giugno 2003</b> (è consentita la <b>rateizzazione</b> in <b>due</b> rate, maggiorate degli interessi legali, 3 per cento, calcolati a decorrere dal 21 giugno 2003 e <b>scadenti il 30 novembre 2003</b> ed il <b>20 giugno 2004</b>, per la parte dell'importo <b>complessivamente</b> dovuto eccedente € 3.000 per le persone fisiche e € 6.000 per gli altri soggetti).</p> <p>La <b>comunicazione</b> della definizione all'Amministrazione finanziaria deve essere effettuata, in forma telematica, <b>entro il 31 luglio 2003</b>.</p> <p>I contribuenti che aderiscono in quanto titolari di redditi agli stessi imputati (art. 5 Tuir):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- effettuano i versamenti <b>entro il 16</b></li></ul>

**Definizione automatica**  
(cd. “condono tombale”) – Art. 9

**Dichiarazione integrativa**  
(cd. “integrativa semplice”) – Art. 8

**Definizione automatica dei redditi di  
impresa e lavoro autonomo**  
Art. 7

	<b>Definizione automatica</b> (cd. “condono tombale”) – Art. 9	<b>Dichiarazione integrativa</b> (cd. “integrativa semplice”) – Art. 8	<b>Definizione automatica dei redditi di impresa e lavoro autonomo</b> Art. 7
			<p><b>settembre 2003</b> (in caso di versamento rateizzato gli interessi si calcolano dal 17 settembre 2003);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- effettuano la comunicazione della definizione <b>entro il 31 ottobre 2003</b>.</li></ul>
<b>Regolarizzazione scritture contabili</b> ...	<p>In caso di effettuazione del “condono tombale” è consentito regolarizzare le scritture contabili:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>eliminando</b> attività o passività <b>fittizie</b> o indicate a valori <b>superiori</b> a quelli effettivi (tali variazioni non comportano l'emersione di componenti positivi o negativi ai fini fiscali).;</li><li>- <b>iscrivendo</b> nell'<b>inventario</b> o nel <b>bilancio</b> chiuso al <b>31 dicembre 2002</b> (o in quello del periodo d'imposta in corso a tale data) o negli altri libri e registri, <b>attività</b> in precedenza omesse. In questo caso è dovuta</li><li>- l'imposta sostitutiva del <b>6 per cento</b> (calcolata sui valori dei beni iscritti; tale imposta non affluisce ai cd. “canestri”).</li></ul> <p>I maggiori valori iscritti sono fiscalmente <b>riconosciuti</b> a decorrere dal <b>terzo</b> periodo d'imposta <b>successivo</b> a quello in corso al 31 dicembre 2002, a <b>condizione</b> che si sia effettuato il “condono tombale” per le imposte sui redditi (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, dal <b>2005</b>). Il differimento del riconoscimento <b>non</b> opera per i beni valutati per massa, come ad es. i beni di <b>magazzino</b> (tranne il caso in cui essi siano valutati a costi specifici).</p> <p>Con le stesse modalità, l'iscrizione in bilancio può riguardare anche le attività detenute</p>	<p>Al fine di veder riconosciute sui periodi d'imposta successivi le conseguenze fiscali dei maggiori imponibili dichiarati, è consentito:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>specificare</b> in apposito <b>prospetto</b> i <b>nuovi</b> elementi <b>attivi</b> o <b>passivi</b> o le <b>variazioni</b> di elementi attivi o passivi da cui derivano i maggiori imponibili dichiarati;</li><li>- sulla base del prospetto, <b>regolarizzare</b> le <b>scritture</b> contabili, apportando le relative <b>variazioni</b> (all'inizio dell'esercizio) nell'<b>inventario</b></li><li>- o nel <b>bilancio</b> chiuso al <b>31 dicembre 2002</b> (o in quello del periodo d'imposta in corso a tale data) o negli altri libri e registri (per i soggetti che non predispongono il bilancio).</li></ul> <p>Nel caso in cui i nuovi elementi attivi o passivi <b>non</b> siano analiticamente <b>correlati</b> ai maggiori imponibili dichiarati, l'importo degli stessi costituisce <b>reddito</b> da indicare nella “dichiarazione integrativa”.</p> <p>L'<b>utile</b> che si genera per l'iscrizione dei nuovi elementi attivi o la diminuzione di quelli passivi può essere <b>liberamente distribuito</b>; lo stesso vale nel caso in cui si iscriva una <b>riserva</b>. Con il medesimo prospetto, è inoltre possibile <b>eliminare</b> attività o passività <b>fittizie</b> o indicate a valori <b>superiori</b> a quelli effettivi (tali variazioni non comportano l'emersione di componenti positivi o negativi ai fini</p>	<p>Non è prevista alcuna possibilità di regolarizzazione contabile</p>

**Definizione automatica**  
(cd. “condono tombale”) – Art. 9

**Dichiarazione integrativa**  
(cd. “integrativa semplice”) – Art. 8

**Definizione automatica dei redditi di  
impresa e lavoro autonomo**  
Art. 7

<p>... <b>Regolarizzazione scritture contabili</b></p>	<p>all'<b>estero</b>. In tal caso, qualora si sia già corrisposta l'imposta sostitutiva sui redditi conseguiti all'estero, <b>non</b> è dovuta l'imposta sostitutiva del 6 per cento.</p> <p>Nel caso di cessione o assegnazione delle attività <b>prima</b> del terzo periodo d'imposta successivo, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta sostitutiva pagata.</p>	<p>fiscali; tuttavia resta salva la possibilità per l'amministrazione di accertare, ove applicabile, i periodi in cui tali poste sono state iscritte in contabilità).</p> <p>La regolarizzazione può riguardare anche le <b>attività</b> detenute all'<b>estero</b>. In tal caso i maggiori valori iscritti sono <b>riconosciuti</b> fiscalmente a decorrere dal <b>terzo</b> periodo d'imposta <b>successivo</b> a quello in corso al 31 dicembre 2002 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, dal <b>2005</b>)</p> <p>Nel caso di cessione o assegnazione delle attività <b>prima</b> del terzo periodo d'imposta successivo, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta sostitutiva pagata.</p>	
<p><b>Versamenti omessi o ritardati</b> (art. 9-<i>bis</i>)</p>	<p>I contribuenti che hanno presentato <b>entro il 31 ottobre 2002</b> dichiarazioni <b>annuali</b> (per imposte sui redditi, Iva o ritenute) <b>senza versare</b> le imposte o le ritenute dalle stesse risultanti (o risultanti dalle liquidazioni di cui all'art. 36-<i>bis</i> dpr n. 600/1973 e dall'art. 54-<i>bis</i> dpr n. 633/1972), dovute sempre <b>entro il 31 ottobre 2002</b>, possono evitare l'applicazione delle relative sanzioni (pari al 30 per cento dell'importo non versato) <b>versando, entro il 16 aprile 2003</b>, le imposte o ritenute (maggiorate del 3 per cento annuo a titolo di interessi) non versate e <b>presentando</b> dichiarazione integrativa (è consentita la rateizzazione in <b>tre</b> rate, maggiorate degli interessi legali, 3 per cento, calcolati dal 17 aprile 2003 e scadenti il <b>30 novembre 2003</b> e il <b>30 giugno 2004</b> ed il <b>30 novembre 2004</b>, per la parte dell'importo dovuto per <b>ciascun</b> periodo d'imposta eccedente € 3.000 per le persone fisiche e € 6.000 per gli altri soggetti).</p> <p>Nel caso le imposte, ritenute e sanzioni siano <b>già</b> state <b>iscritte a ruolo</b>, le sanzioni non sono dovute nei limiti delle rate <b>non</b> ancora <b>scadute</b> al <b>16 aprile 2003</b>, alla <b>condizione</b> che le imposte o le ritenute siano state pagate o siano pagate alle relative <b>scadenze</b>, ma <b>non oltre il 16 aprile 2003</b>. Rimangono dovuti gli <b>interessi</b> iscritti a <b>ruolo</b>.</p> <p>Nel caso di sanzioni per <b>tardivo</b> versamento è sufficiente versare gli importi relativi agli <b>interessi</b>.</p> <p>Le sanzioni non sono dovute anche sulla rete <b>già</b> scadute, nel caso in cui il versamento non è stato eseguito per fatto <b>doloso</b> di <b>terzi denunciato</b> all'autorità giudiziaria <b>prima del 31 dicembre 2002</b>.</p>		
<p><b>Proroga termini accertamento</b> (art. 10)</p>	<p>I <b>termini di accertamento</b> delle imposte sui <b>redditi</b>, delle <b>ritenute</b> e dell'<b>Iva</b> dei periodi per i quali <b>non</b> ci si avvale di nessuna delle tre modalità di <b>condono</b> sopra esposte sono <b>prorogati di due anni</b> rispetto alla scadenza ordinaria (vale a dire che i termini di accertamento dei <b>redditi 1997</b> scadranno nel <b>2005</b>, anziché nel <b>2003</b> e quelli dei redditi <b>2001</b> scadranno nel <b>2008</b>, anziché nel <b>2006</b>; i termini di accertamento dell'<b>Iva 1998</b> scadranno nel <b>2005</b>, anziché nel <b>2003</b> e quelli dell'Iva <b>2001</b> nel <b>2008</b>, anziché nel <b>2006</b>).</p> <p>Al fine di <b>evitare</b> tale proroga, risulta pertanto da valutare l'opportunità di <b>presentare</b> comunque, per ciascun periodo d'imposta, una dichiarazione "<b>integrativa semplice</b>" per importo <b>minimo</b> (€ 300) da ripartire sulle varie imposte .</p>		
<p>Interpretazione ministeriale: circ. 21 febbraio 2003, n. 12/e, parr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9</p>			

Imprese in generale – A carattere straordinario		2
<p><b>Condoni tributari - Irpef/Irpeg/Irap/Iva/Indirette: definizione accertamenti, atti di contestazione, avvisi di irrogazione di sanzioni, inviti al contraddittorio e pvc</b> (L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, come modificato dal d.l. 24 settembre 2002, n. 282, convertito dalla l. 21 febbraio 2003, n. 27)</p>		
Soggetti	<p>E' data facoltà a tutti i contribuenti di <b>definire</b> le contestazioni dell'Amministrazione che <b>non</b> abbiano ancora dato origine a un <b>contenzioso</b> tributario.</p> <p>Sono <b>esclusi</b> dalla definizione i soggetti nei cui confronti sia stata esercita l'<b>azione penale</b> per i reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000 e ne abbiano avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.</p>	
Contestazioni definibili	<p>La definizione delle contestazioni riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli <b>avvisi di accertamento</b> notificati entro l' <b>1 gennaio 2003</b> e per i quali alla predetta data siano ancora pendenti i termini per ricorrere;</li> <li>- gli <b>inviti al contraddittorio</b> (artt. 5 e 11, d. lgs. n. 218/1997) non ancora definiti all'<b>1 gennaio 2003</b>; (sono esclusi gli inviti derivanti da istanza del contribuente)</li> <li>- i <b>processi verbali di constatazione</b> (redatti a seguito di ultimazione della verifica e notificati al contribuente) per i quali all'<b>1 gennaio 2003</b> non è stato ancora notificato accertamento oppure invito al contraddittorio;</li> <li>- gli <b>atti di contestazione</b> e gli <b>avvisi di irrogazione di sanzioni</b> non collegate al tributo (art. 16, d.lgs. n. 472/1997) per i quali, all'<b>1 gennaio 2003</b>, non siano ancora scaduti i termini per la proposizione del ricorso.</li> </ul> <p><b>Esclusione</b></p> <p>Non sono definibili le violazioni relative all'<b>emersione di attività detenute all'estero</b> e di <b>lavoro irregolare</b> di cui al d.l. n. 12/2002 convertito dalla l. n. 73/2002.</p> <p>Non sono altresì definibili i <b>dazi</b> costituenti risorse proprie dell'Unione Europea.</p>	
Importi dovuti	<p><b>Importi dovuti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>avvisi di accertamento e inviti al contraddittorio: 30 per cento</b> delle <b>maggiori</b> imposte, ritenute e contributi complessivamente risultanti dall'atto, se <b>non superiori a € 15.000; 32 per cento sulla parte superiore a € 15.000 ma non a € 50.000; 35 per cento sull'ulteriore parte superiore a € 50.000;</b></li> <li>• <b>processi verbali di constatazione:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per le <b>imposte sui redditi</b> (e relative addizionali e imposte sostitutive): il <b>18 per cento</b> della <b>somma</b> dei maggiori componenti <b>positivi</b> e dei <b>minori</b> componenti <b>negativi</b> risultanti dal verbale;</li> <li>- per l'<b>Irap</b>, l'<b>Iva</b> e le <b>imposte indirette</b>: il <b>50 per cento</b> dell'<b>aliquota</b> applicabile alle operazioni risultanti dal verbale (sono definibili anche i processi verbali riguardanti l'indebito esercizio delle detrazioni: in questo caso, la somma da versare sarà pari alla metà dell'imposta illegittimamente detratta);</li> <li>- per i rilievi riguardanti le <b>violazioni formali</b> (comportanti sanzioni non collegate al tributo) per le quali non risulta applicabile la procedura di irrogazione immediata prevista dall'art. 17 del d.lgs. n. 472/1997, il <b>10 per cento</b> delle sanzioni minime applicabili;</li> <li>- per l'omessa effettuazione delle <b>ritenute</b> e il conseguente omesso versamento: il <b>35 per cento</b> delle maggiori ritenute omesse risultanti dal verbale</li> </ul> </li> <li>• <b>atti di contestazione e avvisi di irrogazioni di sanzioni: il 10 per cento</b> dell'importo contestato o irrogato.</li> </ul> <p><b>Periodi in perdita</b></p> <p>Nel caso di avvisi di accertamento e di inviti al contraddittorio, la definizione dei periodi in perdita è ammessa se dagli stessi emergono <b>imposte</b> o <b>contributi dovuti</b> e, in tal caso, è <b>riportabile</b> agli esercizi successivi la sola <b>perdita</b> risultante dall'atto.</p>	

<b>Effetti</b>	La definizione <b>esclude</b> l'applicazione di <b>interessi</b> e <b>sanzioni</b> , <b>esclude</b> la punibilità per i <b>reati tributari</b> (ad eccezione dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti e della sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) e per <b>altri reati</b> espressamente elencati (tra i quali, ad esempio, il falso in bilancio e la falsità in atti commessi per eseguire od occultare i reati tributari e riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria ed <b>esclude</b> , altresì, l'applicazione di <b>sanzioni accessorie</b> dell'interdizione dalle cariche di amministratore, dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture, dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese od attività di lavoro autonomo, della sospensione dall'esercizio dell'attività di lavoro autonomo o di impresa (art. 12, co. 2 del d.lgs. n. 471/1997 e art. 21, d.lgs. n. 472/1997).
<b>Sospensione dei termini</b>	Sono sospesi, dall' <b>1 gennaio 2003</b> e <b>fino al 18 aprile 2003</b> , i termini per proporre <b>ricorso</b> avverso gli avvisi di accertamento definibili e i termini per la <b>definizione</b> in contraddittorio prevista dal d.lgs. n. 218/1997.
<b>Scadenza</b>	Il <b>pagamento</b> dell'importo dovuto deve avvenire <b>entro il 16 aprile 2003</b> (è consentita la <b>rateizzazione</b> in <b>due</b> rate, maggiorate degli interessi legali decorrenti dal 17 aprile 2003 e scadenti il 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004, per la parte dell'importo complessivamente dovuto eccedente € 3.000 per le persone fisiche e € 6.000 per gli altri soggetti).  Entro <b>10 giorni</b> dal versamento (dell'intero importo e della prima rata), il contribuente deve fare pervenire all'ufficio la <b>quietanza</b> del <b>pagamento</b> ed un <b>prospetto esplicativo</b> del calcolo eseguito. (II)
Interpretazione ministeriale: circ. 21 febbraio 2003, n. 12/e, par. 10.	

<b>Imprese in generale</b> – A carattere straordinario		<b>3</b>
<b>Condoni tributari - Irpef/Irpeg/Irap/Iva/Indirette: chiusura liti fiscali pendenti</b> (L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, come modificato dal d.l. 24 settembre 2002, n. 282, convertito dalla l. 21 febbraio 2003, n. 27)		
<b>Liti definibili</b>	<p>La chiusura delle liti fiscali pendenti riguarda i contenziosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di cui è parte l'Amministrazione dello Stato aventi ad oggetto <b>avvisi di accertamento</b>, <b>provvedimenti</b> di irrogazione <b>sanzioni</b> e altri <b>atti</b> di imposizione;</li> <li>- per i quali all'<b>1 gennaio 2003</b> è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio (oppure l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con sentenza non passata in giudicato);</li> <li>- oppure per i quali al <b>29 settembre 2002 non</b> è intervenuta sentenza passata in <b>giudicato</b>.</li> </ul> <p>Sono <b>escluse</b> le liti riguardanti gli avvisi di <b>liquidazione</b>, gli <b>omessi versamenti</b> di <b>tributi</b> e le <b>controversie relative a precedenti condoni</b>.</p>	
<b>Modalità di definizione</b>	<p>Per la definizione sono dovute le seguenti somme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se il valore della lite è di <b>importo non superiore a € 2.000</b> (il valore della lite è dato dall'ammontare delle imposte che sono state contestate nel ricorso, al netto di interessi, indennità di mora e sanzioni): <b>€ 150</b>;</li> <li>• se il valore della lite è di <b>importo superiore a € 2.000</b> è dovuto:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- il <b>10 per cento</b> del <b>valore</b> della lite in caso di <b>soccombenza</b> dell'Amministrazione finanziaria nell'ultima o nell'unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite,</li> <li>- il <b>50 per cento</b> del <b>valore</b> della lite in caso di <b>soccombenza del contribuente</b> nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;</li> <li>- il <b>30 per cento</b> del <b>valore</b> della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e <b>non</b> sia stata resa alcuna <b>pronuncia</b> giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio;</li> </ul> </li> </ul> <p>In caso di <b>rettifica</b> delle <b>perdite dichiarate</b> ai fini delle imposte dei redditi che <b>non</b> ha comporta-</p>	

	<p>to accertamento di maggiori imposte, il valore della lite rilevante ai fini della definizione è dato dall'importo che si ottiene applicando l'aliquota vigente per il periodo d'imposta oggetto di accertamento alla differenza tra la perdita dichiarata e quella accertata.</p> <p>Dalle somme così dovute si <b>scomputano</b> quelle già versate prima della domanda di definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite.</p> <p>È comunque <b>escluso il rimborso</b> delle somme versate in pendenza della lite, qualora, fuori dei casi di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria (in tal caso il rimborso è dovuto <b>solo se</b> il valore della lite sia <b>superiore a € 2.000</b>), queste siano <b>superiori</b> a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione.</p> <p>Restano dovute per intero le somme relative ai <b>dazi</b> costituenti risorse proprie dell'Unione europea.</p>
Sospensione dei termini e dei giudizi	<p>Per le liti suscettibili di definizione sono <b>sospesi</b>, dall'<b>1 gennaio 2003</b> fino al <b>30 giugno 2003</b> e a favore di tutte le parti processuali, i <b>termini</b> per la proposizione di <b>ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione</b> e per la <b>costituzione in giudizio</b>.</p> <p>Sono altresì <b>sospesi</b> dall'<b>1 gennaio 2003</b> fino al <b>30 giugno 2003</b> tutti i <b>giudizi</b> che possono formare oggetto di definizione.</p>
Scadenza	<p>Il <b>pagamento</b> dell'importo dovuto deve avvenire, separatamente per ciascuna lite, <b>entro il 16 aprile 2003</b> (se sono dovuti più di <b>€ 50.000</b>, è consentita la rateizzazione in <b>sei o dodici rate trimestrali</b> con interessi decorrenti a partire dal 17 aprile 2003), mentre la <b>domanda di definizione</b> (su apposito modello) in carta libera deve essere <b>presentata entro il 21 aprile 2003</b>. (1)</p>

Interpretazione ministeriale: circ. 21 febbraio 2003, n. 12/e, par. 11.

Imprese in generale – A carattere straordinario		4
<b>Condoni tributari – Imposte indirette: definizione dei valori e delle violazioni relative ad agevolazioni su atti registrati fino al 30.11.2002 e sanatoria per atti non registrati all'1.1.2003</b>		
(L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, come modificato dal d.l. 24 settembre 2002, n. 282, convertito dalla l. 21 febbraio 2003, n. 27)		
Definizione dei valori contenuti in atti registrati entro il 30.11.2002	<p>E' consentito definire i valori dei beni dichiarati ai fini delle imposte di <b>registro, ipotecaria, catastale</b>, sulle <b>successioni e donazioni</b> e sull'<b>incremento di valore degli immobili</b> (Invim);</p> <p>La definizione si <b>applica</b> agli atti (atti pubblici, scritture private autenticate e non) alle denunce e alle dichiarazioni <b>presentate entro il 30 novembre 2002</b>.</p> <p>Sono <b>esclusi</b> gli atti per i quali sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta prima dell'<b>1 gennaio 2003</b> (in tal caso si può eventualmente usufruire delle disposizioni per la definizione degli accertamenti; si veda scheda n. 17).</p> <p>Qualora l'istanza per la definizione non venga presentata, ovvero sia priva di effetti (è priva di effetti quando il pagamento non è stato eseguito entro 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione), i <b>termini</b> per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono <b>prorogati di due anni</b>.</p>	
Agevolazioni tributarie	<p>E' consentito definire altresì le <b>violazioni</b> in materia di <b>agevolazioni tributarie</b> (es. prima casa) inerenti atti pubblici formati e scritture private autenticate entro il 30 novembre 2002, scritture private non autenticate registrate e dichiarazioni e denunce presentate entro la medesima data.</p>	
Imposta dovuta	<p>La definizione dei <b>valori</b> comporta la corresponsione della <b>maggiore imposta</b> che risulta dovuta <b>incrementando del 25 per cento</b> il valore originariamente dichiarato (gli interessi e le sanzioni non sono dovuti).</p> <p>La definizione delle <b>violazioni</b> in <b>materia di agevolazioni tributarie</b> comporta il versamento delle maggiori imposte dovute.</p>	

<b>Effetti</b>	La definizione <b>impedisce</b> all'Amministrazione di <b>rettificare</b> il valore dichiarato in atti per i quali siano ancora aperti i termini di accertamento (ad es. ai fini dell'imposta di registro l'accertamento è possibile entro 2 anni dal pagamento dell'imposta proporzionale). La disposizione potrebbe essere utilizzata per definire i valori conseguenti alla cessione di <b>aziende</b> oppure di <b>terreni edificabili</b> o di <b>fabbricati</b> per i quali siano stati dichiarati valori inferiori a quelli catastali.
<b>Scadenza</b>	La definizione deve essere richiesta con <b>istanza</b> (in forma libera) da presentare <b>entro il 16 aprile 2003</b> (gli Uffici provvederanno successivamente a liquidare le maggiori imposte dovute). Nel caso di definizione delle violazioni in materia di agevolazioni tributarie, il contribuente deve allegare all' <b>istanza</b> la <b>dichiarazione</b> di non voler beneficiare dell'agevolazione precedentemente richiesta.
<b>Atti non registrati all'1.1.2003</b>	Qualora al <b>1° gennaio 2003</b> siano <b>decorsi i termini</b> per la registrazione di atti o la presentazione di denunce o dichiarazioni <b>non</b> si applicano <b>interessi</b> e <b>sanzioni</b> se si provvede al <b>pagamento</b> dei tributi e alla <b>registrazione</b> dell'atto (o alla presentazione della denuncia o della dichiarazione) <b>entro il 16 aprile 2003</b> . (II)
Interpretazione ministeriale: circ. 21 febbraio 2003, n. 12/e, par. 7	

<b>Imprese in generale – A carattere straordinario</b>		<b>5</b>
<b>Condoni tributari - Imposte varie: definizione cartelle emesse al 31.12.2000</b>		
<i>(L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12, come modificato dal d.l. 24 settembre 2002, n. 282, convertito dalla l. 21 febbraio 2003, n. 27)</i>		
<b>Contenuto</b>	E' data facoltà di estinguere i debiti risultanti da cartelle derivanti da <b>ruoli</b> emessi da uffici <b>statali</b> e <b>affidati</b> ai concessionari della riscossione <b>entro il 31 dicembre 2000</b> (ad es. i ruoli con i quali si chiede il pagamento di sanzioni non correlate a tributi, quelli emessi a seguito di liquidazione delle imposte). La facoltà si applica anche a ruoli oggetto di controversie definibili ai sensi dell'art. 16, l. n. 289/2002 (si veda scheda n. 4). Per l'estinzione è dovuto: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il <b>25 per cento</b> dell'importo iscritto a ruolo (capitale, interessi e sanzioni);</li> <li>- il <b>rimborso</b> delle <b>spese</b> sostenute dal concessionario per le eventuali procedure esecutive.</li> </ul> Restano dovute per intero le somme relative ai <b>dazi</b> costituenti risorse proprie dell'Unione europea.	
<b>Scadenza</b>	<b>Entro il 16 aprile 2003</b> deve essere sottoscritto dal debitore un apposito atto (per i ruoli consegnati tra l'1 gennaio 1997 ed il 31 dicembre 2000, i debitori saranno informati della possibilità di estinzione dai concessionari). All'atto della sottoscrizione deve essere versato <b>almeno l'80 per cento</b> delle somme dovute, mentre la differenza potrà essere versata <b>entro il 16 aprile 2004</b> . (II)	
Interpretazione ministeriale: circ. 21 febbraio 2003, n. 12/e, par. 8.		

<b>Imprese in generale – A carattere straordinario</b>		<b>6</b>
<b>Iva - Sanatoria delle Partite Iva inattive: conversione del d.l. n. 282/2002</b>		
<i>(D.l. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 5, convertito dalla l. 21 febbraio 2003, n. 27)</i>		
<b>Contenuto</b>	È stato convertito, sostanzialmente <b>senza modifiche</b> il d.l. n. 282/2002 <b>nella parte</b> in cui prevede la facoltà di sanare le eventuali violazioni commesse per la <b>mancata</b> presentazione della dichiarazione di chiusura della Partita Iva (si veda <b>Novità Fiscali</b> di gennaio 2003, scheda n. 28).	
<b>Scadenza</b>	Il <b>termine</b> per usufruire dell'agevolazione è il <b>16 aprile 2003</b> . (II)	
Interpretazione ministeriale: circ. 21 febbraio 2003, n. 12/e, par. 13.		

Imprese in generale – A carattere straordinario		7
<b>Irpef/Irpeg – Assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci o trasformazione in società semplice: conversione del d.l. n. 282/2002</b>		
<i>(D.l. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 2, c. 1, convertito dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27)</i>		
Contenuto	È stato convertito <b>senza modifiche</b> il d.l. n. 282/2002 <b>nella parte</b> in cui prevede la riapertura dei termini per usufruire dell'assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci o trasformazione in società semplice (si veda <b>Novità Fiscali di gennaio 2003</b> , scheda n. 20).	
Scadenza	L'agevolazione può essere applicata alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al <b>30 novembre 2002</b> ed <b>entro il 30 aprile 2003</b> . (II)	

Imprese in generale – A carattere straordinario		8
<b>Irpef - Emersione di attività detenute all'estero. Riapertura dei termini: conversione del d.l. n. 282/2002</b>		
<i>(D.l. 24 dicembre 2002, n. 282, artt. da 6 a 6-quinques, convertito dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27 e L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 20)</i>		
Modifiche in sede di conversione	<p>È stato convertito <b>con modifiche</b> il d.l. n. 282/2002 <b>nella parte</b> in cui prevede la riapertura dei termini per usufruire delle disposizioni di <b>emersione</b> delle attività detenute all'estero (si veda <b>Novità Fiscali di gennaio 2003</b>, scheda n. 21).</p> <p>Le <b>modifiche</b>, rispetto al testo originario, sono sostanzialmente le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è stato specificato che le attività da rimpatriare o da regolarizzare, <b>fino al 30 giugno 2003</b>, sono quelle <b>detenute</b> fuori dal territorio dello Stato alla data del <b>31 dicembre 2001</b> (precedentemente la detenzione era all'1 agosto 2001 per il rimpatrio e al 28 settembre 2001 per la regolarizzazione);</li> <li>- a tal fine è necessario che gli interessati presentino <b>apposita attestazione</b> che le attività erano da essi detenute fuori dal territorio dello stato alla data del 31 dicembre 2001;</li> <li>- è stata prorogato al <b>16 aprile 2003</b> (precedentemente il termine era il 16 marzo 2003) il termine per usufruire dell'<b>aliquota ridotta del 2,5 per cento</b>;</li> <li>- è stata prevista la possibilità di <b>rimpatriare</b> le somme già oggetto di <b>regolarizzazione</b> nel periodo dall'1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002 ai sensi dell'art. 15 del d.l. n. 350/2001, (con il versamento di una somma pari allo <b>0,5 per cento</b> del denaro o delle altre attività rimpatriati se il rimpatrio è stato effettuato <b>dopo il 16 aprile 2003</b>).</li> </ul>	
Scadenza	L'emersione deve essere effettuata entro il <b>30 giugno 2003</b> . Per usufruire dell' <b>aliquota ridotta del 2,5 per cento</b> l'emersione deve essere effettuata entro il <b>16 aprile 2003</b> .	
Interpretazione ministeriale: circ. 24 febbraio 2003, n. 13/e.		

Imprese in generale – A carattere straordinario		9
<b>Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate e di terreni posseduti all'1.1.2003. Riapertura dei termini: conversione del d.l. n. 282/2002</b>		
<i>(D.l. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 2, c. 2, convertito dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27)</i>		
Contenuto	È stato convertito, <b>senza modifiche</b> , il d.l. n. 282/2002 <b>nella parte</b> in cui prevede la riapertura dei termini per rideterminare i valori fiscali di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola (si veda <b>Novità Fiscali di gennaio 2003</b> , scheda n. 22).	
Scadenza	Il <b>versamento</b> dell'imposta sostitutiva, la <b>redazione</b> ed il <b>giuramento</b> della <b>perizia</b> devono avvenire <b>entro il 16 maggio 2003</b> (è consentito versare l'imposta in <b>tre rate annuali</b> a decorrere dal 16 marzo 2003, applicando sulle rate successive alla prima l'interesse del <b>3 per cento</b> annuo). (II)	

Imprese in generale – A carattere straordinario		10
<b>Irpeg - Imposta sostitutiva sulle riserve e fondi in sospensione d'imposta. Riapertura dei termini: conversione del d.l. n. 282/2002</b> (D.l. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 3, comma 1, convertito dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27)		
Contenuto	È stato convertito <b>senza modifiche</b> il d.l. n. 282/2002 <b>nella parte</b> in cui prevede la riapertura dei termini in materia di <b>affrancamento di riserve</b> mediante il versamento di un'imposta sostitutiva (si veda <b>Novità Fiscali di gennaio 2003</b> , scheda n. 24).	
Scadenza	L'imposta deve essere versata <b>entro il termine di versamento</b> delle imposte sui redditi dovute per l'esercizio in corso al <b>31 dicembre 2002</b> . (11)	

Imprese in generale – A carattere straordinario		11
<b>Bilancio – Società sportive: svalutazione dei diritti pluriennali</b> (D.l. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 3, commi 1-bis e 2, convertito dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27)		
Contenuto	Le <b>Società sportive</b> di cui all'art. 18 della l. n. 91/1981 possono iscrivere tra le componenti attive come oneri pluriennali da ammortizzare, con il <b>consenso</b> del collegio sindacale, <b>in apposito conto</b> nel primo bilancio da approvare successivamente al 23 febbraio 2003, l'ammontare delle <b>svalutazioni dei diritti pluriennali</b> delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti, determinato sulla base di un' <b>apposita perizia giurata</b> ; L'ammontare delle svalutazioni deve essere ammortizzato in <b>dieci rate annuali</b> di pari importo.(11)	

\* \* \*

**BANCHE, FINANZIARIE E ASSICURAZIONI**

**A carattere straordinario**

**Banche, finanziarie e assicurazioni – A carattere straordinario** 12

**Imposte dirette e indirette - Recupero agevolazioni: conversione del d.l. n. 282/2002**

(D.l. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 1, convertito dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27)

<b>Contenuto</b>	<p>È stato convertito <b>senza modifiche</b> il d.l. n. 282/2002 <b>nella parte</b> in cui prevede che le banche devono versare entro il 31 dicembre 2002 un importo pari alle imposte non corrisposte per effetto delle agevolazioni <b>sulle ristrutturazioni bancarie</b> (v. legge 23 dicembre 1998, n. 461; artt. 16, 22, 23, 24 e 27 del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153), maggiorato di interessi in misura del 5,5 per cento.</p> <p>In caso di mancato versamento è dovuta, oltre agli interessi, una sanzione pari allo 0,5 per cento per semestre o frazione. <span style="float: right;">(II)</span></p>
------------------	--

\* \* \*

**Errata corrige - Scheda n. 3-Novità fiscali di gennaio 2003**

*Si riporta di seguito il contenuto rivisto e corretto della scheda n. 3 delle Novità fiscali di gennaio 2003*

<b>Imprese in generale – A carattere ordinario</b> <span style="float: right;">3</span>	
<b>Irpeg - Riduzione dell'aliquota e del credito d'imposta</b> (L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 4, c. 1)	
<b>Contenuto</b>	<p>L'aliquota Irpeg è ridotta al <b>34 per cento</b>.</p> <p>Conseguentemente è modificata la misura del <b>credito d'imposta</b> sui dividendi che passa al <b>51,51 per cento</b>. Passa altresì al <b>51,51 per cento</b> la percentuale da applicare ai proventi non tassati per determinare l'importo che alimenta il c.d. canestro B.</p>
<b>Applicabilità</b>	<p>L'aliquota del 34 per cento si applica dal periodo d'imposta <b>in corso al 1° gennaio 2003</b>.</p> <p><u>Il credito di imposta del 51,51 per cento si applica alle distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso all'1 gennaio 2003.</u> <span style="float: right;">(asp)</span></p>

Il presente sommario non ha carattere esaustivo ed è redatto al fine di fornire una selezione di novità fiscali per i contribuenti che esercitano attività d'impresa. Le disposizioni riguardanti categorie di contribuenti e tipologie di attività particolari non sono considerate.

E' possibile ricevere le Novità Fiscali in **formato elettronico** comunicando il proprio indirizzo e-mail a:  
**studiomifantozzieassociati.it**

6 marzo 2003